

Inpdap: trattamento di fine rapporto e dichiarazione di successione agli eredi
(Inpdap, Nota Operativa 19.10.2007 n. 11)

Come noto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 346/90, l'Istituto, nel caso di liquidazione di indennità di fine servizio o di fine rapporto agli eredi di un ex iscritto, aveva l'obbligo di richiedere agli aventi diritto prova dell'avvenuta presentazione della denuncia di successione, o la dichiarazione degli interessati di esenzione dall'obbligo di denuncia nei casi previsti dal decreto medesimo. Per effetto della legge n. 383/01, che, all'art.13, comma 1, aveva soppresso l'imposta sulle successioni e donazioni, tale dovere di verifica era venuto meno. Tuttavia, l'imposta sulle successioni e donazioni è stata nuovamente istituita dal comma 47 dell'art. 2, D.L. 262/06, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

INPDAP

Nota Operativa 19 ottobre 2007 n. 11)

Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali
Ai Dirigenti degli Uffici Centrali, Autonomi, Compartimentali e Provinciali
Ai Coordinatori Generali delle Consulenze

LORO SEDI

Liquidazione trattamento di fine servizio e di fine rapporto agli eredi dell'ex iscritto - dichiarazione della successione

Come noto, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 346/90, l'Istituto, nel caso di liquidazione di indennità di fine servizio o di fine rapporto agli eredi di un ex iscritto, aveva l'obbligo di richiedere agli aventi diritto prova dell'avvenuta presentazione della denuncia di successione, o la dichiarazione degli interessati di esenzione dall'obbligo di denuncia nei casi previsti dal decreto medesimo.

Per effetto della legge n. 383/01, che, all'art. 13, comma 1, aveva soppresso l'imposta sulle successioni e donazioni, tale dovere di verifica era venuto meno.

Tuttavia, l'imposta sulle successioni e donazioni è stata nuovamente istituita dal comma 47 dell'art. 2, D.L. 262/06, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

In considerazione di tale novità, si rende nuovamente necessario, nei casi in cui l'Istituto si trovi a pagare, a titolo di TFS o TFR, somme spettanti iure successionis agli eredi legittimi e/o testamentari dell'ex iscritto, acquisire la documentazione prescritta dall'art. 48 citato.

Rimane fermo quanto disposto dall'art. 28, comma 7, del D. Lgs. 346/90, secondo il quale il coniuge ed i parenti in linea retta del de cuius non sono obbligati a presentare la denuncia di successione se l'attivo ereditario (comprensivo dell'indennità che dovrà essere corrisposta) non è superiore a € 25.822,84 e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Si rammenta, altresì, che le somme spettanti iure proprio ai superstiti di iscritto deceduto in attività di servizio non concorrono a formare l'attivo ereditario, secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, lettera C del D. Lgs. citato.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Maurizio Manente

f.to Maurizio Manente
(da www.laprevidenza.it)